

INDICI MENSILI ISTAT del COSTO della VITA – mese DICEMBRE 2020

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

Ultimo comunicato ISTAT: 18 gennaio 2021 riferito al mese di dicembre 2020

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

“A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)”.

Nella prima riga, in corrispondenza dell’anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell’anno precedente.

TFR – COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE – DICEMBRE 2020

L’indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,3. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello 1,500000%.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell’anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dall’art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell’aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l’1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
	Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369
	Novembre	102,0	0,0	0,000000	1,375	1,375000	1,0137500	4,60711448
	Dicembre	102,3	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,6129526

ISTAT – INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento DICEMBRE 2020 – aggiornato: 18 GENNAIO 2021 – prossima diffusione: 19 FEBBRAIO 2021.

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 0,2

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

ENPAM PER IL COVID-19



INDENNITÀ PER CONTAGIATI *

Somma una tantum per i liberi professionisti risultati positivi al Covid, di importo crescente a seconda della gravità (isolamento domiciliare, ricovero ospedaliero, terapia intensiva)



SPESE FUNERARIE *

Presi in carico delle spese funerarie dei colleghi caduti per Covid-19, anche nei casi attualmente non previsti dal regolamento



BENEFICI PER I FAMILIARI DEI CADUTI

Ai colleghi caduti a seguito del Covid-19 l'Enpam raddoppia l'anzianità contributiva portandola fino a 20 anni (da regolamento sono massimo 10). Per i familiari significa poter contare su una pensione indiretta più alta



INDENNITÀ PER IMMUNODEPRESSI

Agli iscritti in una condizione di rischio per immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, o svolgimento di relative terapie salvavita, l'Enpam corrisponde fino a due mesi di indennità



INDENNITÀ DI QUARANTENA

Ai liberi professionisti costretti a interrompere l'attività a causa di quarantena ordinata dall'autorità sanitaria viene corrisposto un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno. Ai convenzionati invece, viene erogata un'indennità per coprire i costi del sostituto o per compensare i mancati guadagni



INDENNIZZI STATALI

Enpam ha anticipato gli indennizzi statali per i mesi marzo e aprile (dell'importo di 600 euro) e di maggio (di 1.000 euro). A beneficiarne sono stati circa 43 mila iscritti, con un esborso per l'ente di 90 milioni di euro

* Nuove misure deliberate dal Cda Enpam, in attesa del via libera dei ministeri vigilanti



BONUS ENPAM

In aggiunta alle misure statali, e con risorse proprie, Enpam ha previsto un aiuto fino a 1.000 euro al mese per tre mesi per i liberi professionisti che hanno avuto un calo di fatturato. Già liquidati oltre 145 milioni di euro a più di 63mila medici e odontoiatri



BONUS ENPAM +

Per soddisfare la domanda di chi era rimasto escluso dal bonus Enpam, è stato introdotto un nuovo indennizzo denominato "Enpam +" e a cui hanno avuto accesso finora quasi 15mila iscritti per un esborso di oltre 27 milioni di euro



CONTRIBUTI SOSPESI

A marzo, appena scoppia la pandemia, i termini per il pagamento dei contributi previdenziali vengono posticipati di 6 mesi (dal 30 aprile al 30 settembre). Sospese anche le rate di contributi scaduti, sanzioni, mutui e, a richiesta, quelle di riscatti e ricongiunzioni



RINVIO LUNGO AL 2022

A metà settembre scatta un rinvio ulteriore delle scadenze contributive. A chi ha avuto un calo di fatturato significativo e ai neoiscritti viene offerta la possibilità di chiedere, entro il 15 ottobre, il rinvio al 2021 e al 2022 di metà dei contributi sospesi (Quota A 2020 e delle ultime rate della Quota B dovuta sui redditi 2018)



RATEIZZAZIONE CON CARTA DI CREDITO

Potenziata la convenzione con la Banca popolare di Sondrio per permettere la dilazione fino a 30 mesi di tutti i contributi dovuti ad Enpam tramite una carta di credito gratuita, con un interesse (Tan) del 6,125 per cento. Rispetto alle rateizzazioni ordinarie, questa consente la deducibilità fiscale immediata



ANTICIPO SULLA PENSIONE (15%) **

Per i liberi professionisti che anno almeno 15 anni di iscrizione, l'Enpam ha stabilito la possibilità di richiedere un anticipo del 15 per cento dell'intera pensione ordinaria maturata

** non approvato

COVID, PENSIONI MAGGIORATE ai FAMILIARI dei CADUTI da Enpam Previdenza n. 1 del

15 gennaio 2021 a cura di Giuseppe Cardasco

I familiari dei medici e dei dentisti deceduti a seguito del Covid-19 potranno ricevere dall'Enpam una pensione maggiorata. L'ente di previdenza e assistenza della categoria aveva deliberato questa misura straordinaria già lo scorso aprile, ma solo ora entra in vigore a seguito del via libera da parte dei ministeri vigilanti. Nel dettaglio l'Enpam aggiungerà fino a 20 anni di contributi ai medici e ai dentisti morti a seguito del Covid-19, per fare in modo che la pensione spettante a vedove e orfani sia calcolata sull'importo a cui il familiare deceduto avrebbe avuto diritto al termine della propria carriera. Si tratta di un provvedimento dal carattere solidaristico. "Il numero di vittime tra i medici e gli odontoiatri, già impressionante di per sé, non rende nemmeno il dramma dei casi individuali. Si pensi a quale disagio può andare incontro la famiglia di un collega strappato dal virus quando gli mancavano ancora 20 anni per andare in pensione – dice il presidente dell'ente Alberto Oliveti –. Ci sembra doveroso nei confronti di chi ha messo a rischio la propria vita per curare gli altri, che i familiari possano contare sul supporto della categoria". In termini economici questa misura straordinaria comporta per i familiari superstiti un assegno pensionistico che può arrivare anche al doppio dell'importo effettivamente maturato.

COSÌ MODIFICATI I REGOLAMENTI ENPAM

Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

Omissis

ART. 24bis (Deceduti in attività a causa del Covid-19)

comma 1

Ai superstiti dell'iscritto non pensionato del Fondo, deceduto a causa del Covid-19 in costanza di contribuzione al Fondo, spetta – come indicato al precedente art. 24 – un'aliquota della pensione calcolata ai sensi dell'art. 20, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

comma 2

Ai fini della determinazione della quota di pensione "Quota A" relativa ai contributi dovuti dall'1.1.2013, il montante contributivo di cui all'art. 20, comma 3bis, viene incrementato, nel limite di un'anzianità contributiva complessiva massima di 40 anni, di un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla allegata Tabella B, fino ad un massimo di 20 anni.

comma 3

Con riferimento agli iscritti alla "Quota B" che possono far valere presso la gestione un'anzianità contributiva effettiva non inferiore a cinque anni, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico di cui al comma 1, l'anzianità contributiva di cui all'art. 20, comma 5, è incrementata del numero di anni mancanti al raggiungimento dell'età anagrafica pro-tempore vigente indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, con un massimo di 20 anni. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l'aumento dell'anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.

comma 4

Per beneficiare dell'incremento previsto ai precedenti commi 2 e 3, il familiare superstite deve presentare domanda all'Enpam redatta su un apposito modulo predisposto dalla Fondazione, allegando una certificazione, rilasciata dal medico competente che constata il decesso, nella quale si attesta che la morte è sopravvenuta quale conseguenza del contagio da Covid-19.

comma 5

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, stabilito con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Regolamento del Fondo della Medicina Convenzionata ed Accreditata

Omissis

ART. 50bis (Deceduti in attività a causa del Covid-19)

comma 1

Ai superstiti dell'iscritto deceduto a causa del Covid-19 prima della cessazione dell'attività professionale di cui al precedente art. 2, e prima di aver maturato il requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all'allegata Tabella A, spetta – come indicato al precedente art. 50 – un'aliquota della pensione calcolata ai sensi degli artt. 47 e 48, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

comma 2

Con riferimento agli iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale ed a quella degli specialisti ambulatoriali, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico di cui al comma 1, il numero degli anni di contribuzione di cui all'art. 47, comma 1, è maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui alla allegata Tabella A, con un massimo di 20 anni.

comma 3

Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti esterni, per la determinazione della seconda quota di pensione relativa agli anni di contribuzione effettiva riscattata e ricongiunta maturati dall'1.1.2013, il montante contributivo di cui all'art. 48, comma 1, viene incrementato, nel limite di un'anzianità contributiva complessiva massima di 40 anni, di un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla allegata Tabella A, fino ad un massimo di 20 anni.

comma 4

Per beneficiare dell'incremento previsto ai precedenti commi 2 e 3, il familiare superstite deve presentare domanda all'Enpam redatta su un apposito modulo predisposto dalla Fondazione, allegando una certificazione, rilasciata dal medico competente che constata il decesso, nella quale si attesta che la morte è sopravvenuta quale conseguenza del contagio da Covid-19. 2.

comma 5

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, stabilito con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

CHI RAGGIUNGE i REQUISITI è OBBLIGATO ad ANDARE in PENSIONE? Estratto da Pensioni&Lavoro di giovedì 14 gennaio 2021

Nel settore privato l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni di età) non coincide con l'età massima lavorativa (attualmente 71 anni di età): la normativa vigente dà infatti la possibilità di proseguire l'attività lavorativa sino all'età massima lavorativa previo l'accordo del datore di lavoro il quale, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, può imporre al proprio

dipendente il licenziamento per sopraggiunti limiti di età. Diverse le regole nel settore pubblico, ove al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia scatta infatti la cessazione del servizio. Oltre tale data, il rapporto può protrarsi, in via eccezionale, solo nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto (20 anni di contributi versati). Va precisato che spesso per le pubbliche amministrazioni scatta ancor prima il cosiddetto pensionamento d'ufficio, inteso come l'obbligo o la facoltà a seconda delle amministrazioni di mandare in pensione il personale in servizio al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici e/o contributivi. Al momento, l'obbligo scatta generalmente a 65 anni laddove, a tale età, il personale abbia maturato un qualsiasi diritto alla pensione, diversamente, il rapporto di lavoro prosegue fino al soddisfacimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia.

- **pensione di vecchiaia** - trattamento pensionistico che viene erogato al raggiungimento di un'età anagrafica fissata per legge, in presenza di una contribuzione minima – attualmente fissata a 20 anni.
- **pensione di anzianità** - non esiste più; pensata in origine per permettere al lavoratore che avesse raggiunto una determinata anzianità contributiva di andare in pensione a prescindere dall'età.
- **pensione anticipata** - prestazione previdenziale cui è possibile accedere non raggiungendo una certa età, bensì perfezionando un requisito di natura contributiva.

INPS – MASSIMALI e TETTO RETRIBUTIVO 2020 da circolare n. 6 del 15 gennaio 2021 dell'Inps:

- L'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, così come interpretato dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417. Con la circolare n. 58/2016 l'Istituto ha fornito i chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica. Al riguardo, si precisa che il massimale di cui trattasi deve essere applicato, qualora ne sussistano i presupposti, anche ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. **Il massimale, pari a € 103.055,00 per l'anno 2020**, è rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
- Secondo il disposto contenuto nell'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, delle strutture indicate nel medesimo decreto o individuate da disposizioni di legge statale, l'imponibile contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT. **Per l'anno 2020 il massimale è pari a € 187.854,00**. Il citato articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale. Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.
- Ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, e dell'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto nel caso in cui l'aliquota a suo carico sia inferiore al 10%. L'aliquota dell'1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della

prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno, i tetti retributivi oltre i quali viene applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si rammenta che per l'anno 2020 **la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota dell'1% è pari a € 47.379,00.**

ALLEGATI A PARTE – INPS Circolare n.6 del 15.1.21 (documento 016)

COVID-19 – RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA CONSEGUENTE ALLA QUARANTENA

Dal 1° gennaio 2021 il lavoratore dipendente non dovrà più inoltrare all'Inps il provvedimento sanitario che ha disposto la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria per ottenere il pagamento dell'indennità di malattia. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 171/2021.

LEGGE 178/2020

Articolo 1 comma 484

Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.171 del 15.01.2021 (documento 017).

INPS – CESSIONE DEL QUINTO PENSIONE: RIDETERMINATI GLI ONERI 2021 da DplMo – Fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 131 del 14 gennaio 2021, comunica che, per l'annualità 2021, sono stati rideterminati gli oneri a ristoro del servizio reso da questo Istituto nei confronti degli intermediari finanziari che hanno, o non hanno, sottoscritto la Convenzione di concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione.

Il costo per estrazione del rateo pensionistico per l'anno 2021 è stato così quantificato:

- costo per estrazione rateo pensionistico per intermediari finanziari che hanno sottoscritto la Convenzione: € 2,01 (IVA esente);
- costo per estrazione rateo pensionistico per intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: € 8,50 (IVA esente);
- costo di gestione annuo per intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: € 102,00 (IVA esente).

Tali parametri saranno applicati in automatico a ciascuna cessione con “data contratto” dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e trattenuti mediante compensazione sui flussi di versamento mensili in favore delle società cessionarie.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.131 del 14.01.2021 (documento 018).

RICETTA BIANCA DEMATERIALIZZAZIONE

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 dal titolo *"Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase*

emergenziale da Covid-19" è stato istituito il sistema, del tutto simile a quello della ricetta dematerializzata a carico del Ssn, per la prescrizione delle cosiddette "ricette bianche" sia ripetibili che non ripetibili. Il decreto entrerà in vigore il 30 gennaio 2021.

ALLEGATI A PARTE - DECRETO MEF 30.12.2020 Ricetta bianca dematerializzata (documento 019)

INPS – PROROGA dei TERMINI per L'ACCESSO alla Cd. OPZIONE DONNA fonte: Inps

L'INPS, col messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021, fornisce informazioni sulla proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna, come da articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021).

Legge 178 - articolo 1 comma 226 All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021».

Riassunto normativa:

- > modalità di calcolo del trattamento di pensione: sistema contributivo
 - > requisiti di anzianità minima contributiva e età anagrafica minima al 31 dicembre 2020:
 - lavoratrici dipendenti 35 anni anzianità minima contributiva e età anagrafica minima di 58 anni
 - lavoratrici autonome 35 anni anzianità minima contributiva e età anagrafica minima di 59 anni
- (con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita):
- > decorrenza, tenendo presente l'applicazione delle disposizioni delle c.d. finestre mobili (differimento della percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi, 18 mesi per le autonome, dopo la maturazione dei suddetti requisiti), non prima del
 - 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
 - al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria;

per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM (disposizioni di cui all'art. 59, co. 9, della L. n. 449/1997) il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021. Per il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti nel 2020 e non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio nei termini previsti dal Miur lo scorso dicembre (perché la modifica normativa è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2021) sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio sino al 28 febbraio 2021 con effetti dalla fine dell'anno scolastico o accademico 2020/2021 (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2021).

Forme sostitutive: autoferrotranvieri, clero, elettrici, esattoriali, gasisti, gente dell'aria, gente di mare, ex dazieri, telefonici, dirigenti d'azienda, giornalisti, lavoratori dello spettacolo, agenti e rappresentanti di commercio

Forme esclusive: dipendenti dello Stato, dipendenti degli Enti locali

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 217 del 19.01.2021 (documento 020).

PENSIONI – L'ASSEGNO PRIVILEGIATO NON è ESENTE da IRPEF

Le pensioni privilegiate ordinarie non godono dell'esenzione dal prelievo Irpef. riservato, invece, alle pensioni di guerra. Mentre la pensione di guerra è collegata per tutti, militari e civili, unicamente alla lesione o infermità derivante da evento bellico, al di là di ogni collegamento con l'esistenza di un rapporto di servizio, la pensione privilegiata ordinaria ha per necessario presupposto un rapporto di impiego o di

servizio. Inoltre mentre la pensione di guerra può cumularsi al trattamento di quiescenza, la pensione privilegiata ordinaria è integrativa ed in qualche caso sostitutiva di quella normale non avendo, neppure in parte, natura risarcitoria, come invece le pensioni di guerra. **Corte di Cassazione sezione V civile - ordinanza numero 28559 pubbl. 15.12.2020**

Da segnalare: L'articolo 1 comma 211 della legge 232/2016 prevede espressamente l'esenzione Irpef sui trattamenti di pensione di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere.

Legge 232 articolo 1 comma 211

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi..

ECCO COME AUMENTARE la PENSIONE ENTRO il 31 GENNAIO da Enpam Previdenza n. 2 del 21 gennaio 2021 a cura della redazione

I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti esterni possono decidere di aumentare la pensione futura aderendo all'aliquota modulare. La misura implica il versamento volontario di un'aliquota contributiva aggiuntiva a proprio carico compresa tra l'uno e il 5 per cento. Per usufruire di questa possibilità occorre fare domanda entro il 31 gennaio inviando un modulo alla propria Asl. Chi lo ha già presentato in passato non deve fare niente, a meno che non intenda modificare la percentuale scelta (in questo caso va fatta domanda sempre entro il 31 gennaio).

GLI INTERESSATI

La possibilità riguarda i medici appartenenti alle categorie professionali **dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti esterni accreditati ad personam.**

ALTRI MODI PER AUMENTARE LA PENSIONE

Per i professionisti che non ne possono usufruire sono a disposizione altre soluzioni per migliorare la propria posizione previdenziale e aumentare l'assegno di pensione Enpam. Il **riscatto** (LINK: <https://www.enpam.it/comefareper/aumentare-la-pensione/riscatti/>), ad esempio, consente di far valere ai fini della pensione i periodi che non sono coperti da contribuzione garantendo un aumento dell'anzianità contributiva e un incremento dell'assegno di pensione in cambio del versamento di una cifra interamente deducibile.

L'**allineamento** (LINK: <https://www.enpam.it/comefareper/aumentare-la-pensione/allineamento-dei-contributi/>) (o riscatto di allineamento) permette invece di allineare i contributi già pagati a una contribuzione più alta versata nei periodi in cui si è lavorato di più e quindi il reddito è stato maggiore, ottenendo un incremento dell'importo della pensione ma non dell'anzianità contributiva. Per tutti inoltre c'è la possibilità di crearsi una pensione complementare aderendo a FondoSanità, il fondo chiuso riservato ai lavoratori del settore che consente una deducibilità delle somme fino a oltre cinquemila euro e che anche nell'ultimo anno, nonostante le incertezze economiche e finanziarie dettate dalla pandemia, ha fatto segnare valori delle quote in aumento per tutti e tre i suoi comparti.

Aumentare la pensione

Gli iscritti hanno a disposizione diverse soluzioni per migliorare la posizione previdenziale e aumentare l'assegno di pensione. Si tratta di strumenti flessibili che possono essere adattati secondo gli obiettivi che si vogliono raggiungere e in base alle esigenze e alle...